

SENTENZA
N° 41/18

CASSAZIONE net

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 4244/17 Rg
N° _____ Rep
N° 424/18 Cron

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n 4244/2017 R.G., promossa con ricorso in opposizione
avverso

(1)

Verbale n. X - X - ADI X

notificato il 14/11/2017

Rilevazione giorno 10/10/2017 Ore 18:49.51

S.P. 219 Ete Morto al km.6+295 dir. Casette d'Ete sito nel territorio
del Comune di Monte Urano (FM)

Autoveicolo targa X

Violazione ex art.142 co.8 C.d.S.

(2)

Verbale n. X - X - ADI X

notificato il 11/12/2017

Rilevazione giorno 27/10/2017 Ore 15:49.32

S.P. 219 Ete Morto al km.6+295 dir. Casette d'Ete sito nel territorio
del Comune di Monte Urano (FM)

Autoveicolo targa X

Violazione ex art.142 co.8 C.d.S.

(3)

Verbale n. X - X - ADI X

notificato il 11/12/2017

Rilevazione giorno 30/10/2017 Ore 14:16.44

S.P. 219 Ete Morto al km.6+295 dir. Casette d'Ete sito nel territorio
del Comune di Monte Urano (FM)

Autoveicolo targa X

Violazione ex art.142 co.7 C.d.S.

depositata il 13.12.2017

DA

SS _____, C.F. X _____, in qualità di proprietario
obbligato in solido ex art.196 C.d.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Agostini **RICORRENTE OPPONENTE**

CONTRO

Provincia di Fermo, in persona del Presidente, legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Lina Simonelli

RESISTENTE OPPOSTA

Conclusioni delle parti: conformemente agli atti



MOTIVI DELLA DECISIONE

In via **pregiudiziale/preliminare**, in tema di sanzioni amministrative, con la sentenza n. 23881, depositata il 15 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo un unico ricorso al giudice di pace per infrazioni multiple al codice della strada addirittura anche se le infrazioni sono state commesse in luoghi diversi e che quindi sarebbero di competenza di diversi giudici di pace,, opina questo Giudice(rintracciabile in obiter in diversi pronunciamenti di Legittimità); inoltre, per il principio di osmosi dei formanti normativi, il cumulo di domande è consentito dall'art. 104 cod. proc. civ. e per l'effetto contro lo stesso ente impositore è possibile chiedere l'annullamento di più sanzioni con unico ricorso.

Nel merito, testualmente, il decreto del Presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola 7/8/17 n.111 prende atto del fatto che *"l'aggiornamento delle apparecchiature è avvenuto nei giorni 1 e 2 agosto con sostituzione del sistema CELERITAS attualmente utilizzato con la versione più recente di cui al modello CELERITAS EVO 1506 aventi i seguenti riferimenti: matricola elaboratore AH0222H matricola rilevatore laser CMP3370107 posizionato lungo la S.P.219 Ete Morto presso il Km 6+295 in direzione Casette D'Ete. matricola elaboratore AH0221H matricola rilevatore laser CMP3387107 posizionato lungo la S.P.219 Ete Morto presso il Km 6+295 in direzione Fermo"*; il verbale di conformità dell'installazione del CELERITAS EVO 1506 su S.P. 219 al km.6+295 redatto il 1/8/17 tra il fornitore S spa ed il cliente Provincia di Fermo, recita *"a seguito della sostituzione a titolo a gratuito del sistema di controllo elettronico della velocità media "CELERITAS EVO UL" installato sulla S.P. 219 Ete Morto in direzione Fermo con il sistema di controllo della velocità media e istantanea "CELERITAS EVO 1506" ..."*. Ora, è doveroso chiedersi: quale sistema rileva la velocità e fotografa il veicolo?... su cosa poggia la piattaforma probatoria *ex latere* dell'amministrazione resistente nel contestare l'eccesso di velocità?...sul "sistema" CELERITAS EVO 1506 con telecamera mod. AXIS P1365MKII, o sul CELERITAS EVO-UL? Onde, in relazione all'eccepito difetto di idonei parametri di riferimento dello strumento e della procedura di rilevazione e contestazione della velocità, *nulla quaestio*, l'errore nel caso di specie rinvenendosi nel sistema utilizzato per la rilevazione fotografica. Nel dettaglio, il sistema CELERITAS EVO misura la velocità media e NON quella istantanea; pertanto, è evidente che l'uso di tale strumento, in quanto INIDONEO a rilevare la velocità istantanea, è ILLEGITTIMO. E infatti, il provvedimento indicato nel verbale impugnato si riferisce al sistema di rilevazione media della velocità. La strumentazione deve dunque considerarsi INIDONEA ed ILLEGITTIMA, anche perchè omologata dal Ministero dei trasporti per la rilevazione della velocità media. Tranciante quanto dianzi opinato. A "quadrare il bilancio" (sia pur *ad abundantiam*), non ci si può esimere dal rilevare come, nella specie, dalla segnaletica verticale sia stato cancellato l'aggettivo "media": di qui la locuzione "rabberciata" <rilevazione della velocità>.Ebbene, la *ratio* dell'avvertimento nei confronti degli automobilisti, di cui all'art. 142, comma 6-bis, del d.lgs n. 285/1992 si compendia: sotto un profilo teleologico, la garanzia che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata attraverso l'uso di cartelli o dispositivi luminosi e ben visibili serve ad "orientare la condotta di guida degli utenti".Del resto, la linea guida è "rinvenibile - come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 5997/14) - nell'obbligo di civile

trasparenza gravante sulla P.A.", come pure pose in risalto la c.d. Circolare Maroni del Ministero dell'Interno n. 10307 del 14 agosto 2009, a conferma che le apparecchiature di rilevamento della velocità (quali che siano) devono essere utilizzate con la «massima trasparenza». Ecco spiegato perché la Pubblica Amministrazione non deve creare "incertezza" consistente "nel fare affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea) per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il disorientamento dell'automobilista. In soldoni, lo scopo della legge deve avere come obiettivo la sicurezza stradale. Il comportamento adottato dall'amministrazione provinciale viola, *in apicibus*, il presidio fondamentale dell'art. 97 Cost., il cui "nucleo minimo", tradizionale ed irrinunciabile, è, insegna la giurisprudenza non solo di Legittimità, (compendio di) garanzia dell'imparzialità. Sotto il profilo squisitamente procedurale, insegna Cass. n. 18410/2013 come, nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporti l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove" e si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica (conf. Cass. n. 9034/2000). Ciò, stante l'applicazione del rito lavoro "recepita" nel d.lgs. n.150/2011. Resta assorbita ogni altra doglianza/eccezione. La regolamentazione delle spese obbedisce ai dettami dell'art. 91 cpc

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa

ANNULLA

1) Verbale n. X - X - ADI X
notificato il 14/11/2017

(2)

Verbale n. X - X - ADI X
notificato il 11/12/2017


(3)

Verbale n. X - X - ADI X
notificato il 11/12/2017

Condanna parte soccombente a rifondere al ricorrente gli oneri di lite, liquidati in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese, oltre rimb. forfett. 15% e accessori di legge.

Sic decisum in Fermo hodie 14.02.2018

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Fermo lì

| | |
|---|------------------------------------|
| GIUDICE DI PACE DI FERMO | |
| Depositato in Cancelleria | |
| lì | |
| 19 FEB. 2018 | |
|  | IL CANCELLIERE (Sergio Ruzzini) |



CASSAZIONE.net